



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 155 / 618PN del 12/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA ESCLUSIONE ECOL 2000 SRL ED AGGIUDICAZIONE ALLA SECONDA CLASSIFICATA COSMAK SRL DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTE IDRICHE AMMALORATE DELLA RETE TERZIARIA NEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI MESSINA - [618PN]

IMPORTO A BASE ASTA: € 300.000,00 oltre I.V.A. di cui € 4.800,00 per O.S. non soggetti a ribasso

CATEGORIA: OG6

PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera C) D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. - a mezzo di R.d.O. tramite sistema telematico MEPA.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, co. 9-BIS D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione automatica e con le modalità previste dall'art. 97, co. 8, dello stesso decreto.

DETERMINA A CONTRARRE N. 253/618PN del 09/12/2019

CIG: 814582429E- N. GARA 7636238

DITTA: COSMAK - C.F. /P. IVA 03099860839– via Toscana n. 13- SAN PIERO PATTI (ME)

RIBASSO: 29,2458%

IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 213.666,40 compresi € 4.800,00 per o.s. e oltre IVA di legge

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE con determina N. 253/618PN del 09/12/2019 si è dato avvio alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. - a mezzo di R.d.O. N. 2477777 tramite sistema telematico MEPA, per l'affidamento dei lavori in oggetto;

CHE alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte per la procedura in oggetto sono pervenute le istanze di partecipazione delle seguenti ditte:

- IMPRESA DOMENICO MAJOLINO SRL
- EDILCONDOTTE SAS
- ECOL 2000 S.R.L.
- EDILCENTRO DI MARCHETTA SIMONE
- PAGANO COSTRUZIONI S.R.L.
- COGE SRL
- COSMAK SRL
- BONINA S.R.L.;

CHE la ditta COGE SRL risulta essere - giusta determina N° 18/624PN – aggiudicataria della procedura di gara categoria OG6 avente ad oggetto l'affidamento dei “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI MESSINA ZONA NORD – ANNO 2020 – [624 PN];



CHE per il principio di rotazione degli affidamenti, non si è proceduto pertanto all'esame della documentazione prodotta dalla ditta COGE SRL;

CHE in data 13/02/2020, completato l'esame della documentazione presentata dalla rimanenti ditte ammesse alla procedura, la Ditta ECOL 2000 SRL è risultata migliore offerente con un ribasso del 37,3773% nella classifica stilata dal MEPA per la R.d.O. N. 2477777;

CONSIDERATO

CHE l'offerta della prima classificata è risultata oltre la soglia di anomalia, calcolata ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016, il RUP ha richiesto alla ditta ECOL 2000 SRL giustificazioni sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta;

CHE, il RUP, valutate positivamente le giustificazioni prodotte dalla ditta ECOL 2000 SRL ed introitate con protocollo prot. 3213 del 25/02/2020, ha formulato proposta di aggiudicazione con nota del 25/02/2020;

CHE la proposta di aggiudicazione alla ditta ECOL 2000 SRL, allegata alla proposta di determina del Direttore Generale n. 122 del 27/02/2020, formulata dal RUP era in attesa di approvazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice;

CHE in data 03/03/2020 si è appreso, attraverso gli organi di stampa, che il titolare della ditta ECOL 2000 SRL Uninomiale, con ruoli di amministratore unico, rappresentante legale, socio unico e direttore tecnico è stato sottoposto a misura cautelare;

CHE con nota prot. n.0003761/2020 del 10/03/2020, trasmessa a mezzo PEC, dal Presidente e Direttore Generale f.f. di AMAM S.p.A. al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, venivano richieste:

- copia della ordinanza applicativa della misura, quantomeno nella parte in cui tratta la posizione dell'indagato in oggetto, al fine di potere valutare la possibilità per AMAM S.p.A. di escludere il concorrente per la presenza di meri elementi indiziari, manifestativi di presunti illeciti professionali attribuibili all'indagato che, di conseguenza non manterrebbe più l'affidabilità professionale richiesta per la corretta esecuzione dei lavori da affidare;
- di poter conoscere se, tra le misure contenute nell'ordinanza, fosse stata prevista anche l'applicazione della misura interdittiva temporanea del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

CHE con nota trasmessa a mezzo con PEC del 04/06/2020, introitata con protocollo n. 0007423, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Messina riscontrava la superiore richiesta confermando l'esistenza della ordinanza della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'amministratore unico, proprietario e direttore tecnico di ECOL 2000 SRL ma al contempo non autorizzava la trasmissione ad AMAM S.p.A. di copia dell'ordinanza di custodia cautelare;

RICHIAMATA La nota del 04.06.2020 con la quale il Direttore Generale f.f. di AMAM S.p.A. rigettava la proposta di determina n 122 relativa alla aggiudicazione alla ditta ECOL 2000 con la seguente motivazione: la proposta va riformulata alla luce delle sopravvenute condizioni che hanno interessato il legale rappresentante anche, e soprattutto, per l'impossibilità di verificare i requisiti tecnici, giuridici e morali dello stesso per il diniego che la procura ha manifestato alla trasmissione dell'ordinanza del GIP;

ACCERTATO CHE gli eventi giudiziari che hanno coinvolto l'amministratore unico e socio unico della Ditta ECOL 2000, con imputazioni di indubbia gravità e connesse alla gestione di appalti pubblici, che ledono l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico creando un deficit di fiducia in capo alla società da parte della stazione appaltante;



CHE esiste consolidata giurisprudenza che ammette l'esclusione dall'aggiudicazione di un operatore economico che sia stato soggetto di misure cautelari a prescindere se i capi di imputazione siano accertati con sentenza, anche se non definitiva, essendo sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi quali la pubblicazione sulla stampa dell'avvenuto arresto;

CONSIDERATO

CHE anche l'offerta della ditta seconda classificata è risultata oltre la soglia di anomalia, calcolata ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016, il RUP ha richiesto alla ditta COSMAK SRL giustificazioni sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta;
CHE, il RUP, valutate positivamente le giustificazioni prodotte dalla ditta COSMAK SRL ed introitate con protocollo prot.n 0008106/2020 del 11/06/2020,

VISTI

- I verbali del seggio di gara.
- La classifica elaborata dalla piattaforma telematica MEPA allegata alla presente.
- Il calcolo della soglia di anomalia.
- La nota del Direttore Generale relativa al rigetto della proposta di determina n. 122 del 27/02/2020.
- La nuova proposta di aggiudicazione, corredata di relativi allegati, per l'affidamento dei lavori in oggetto, sottoscritta dal RUP Ing. Luigi Lamberto in data 12.06.2020;

PRESO ATTO

CHE la ditta COSMAK SRL risulta essere seconda migliore offerente con un ribasso del 29,2458%;
CHE le giustificazioni sul ribasso presentata dalla ditta COSMAK SRL sono ritenute esaustive e pertanto l'offerta può essere ritenuta congrua, seria, sostenibile e realizzabile;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'aggiudicazione dell'appalto ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione dando atto che:

- l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione;
- l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

ATTESO che l'Ufficio Appalti e Contratti provvederà all'avvio delle verifiche delle autocertificazioni presentate in sede di gara

RILEVATO che è necessario procedere, nelle more della verifica dei requisiti, alla consegna lavori in via d'urgenza, anche a prescindere dall'efficacia dell'aggiudicazione, poiché i tempi tecnici per acquisire le certificazioni sono incompatibili con le ragioni di urgenza collegate al servizio pubblico espletato;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016, all'approvazione della proposta di aggiudicazione in oggetto;

VISTI:

- il d.lgs. 50/2016;
- la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) N. 01367/2019 REG.PROV.COLL.N. 04256/2018 REG.RIC.
-

D E T E R M I N A

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di non aggiudicare alla ECOL 2000 SRL, escludendo la stessa dalla procedura in oggetto per



le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP per l'affidamento dei LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTE IDRICHE AMMALORATE DELLA RETE TERZIARIA NEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI MESSINA - [618PN] alla ditta seconda classificata COSMAK SRL - P. IVA 03099860839- via Toscana n. 13- SAN PIERO PATTI (ME) per l'importo di € 213.666,40 compresi € 4.800,00 per o.s. e oltre IVA di legge
- di dare atto che l'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti prescritti;
- di autorizzare, nelle more della verifica dei requisiti, la consegna lavori in via d'urgenza anche a prescindere dall'efficacia dell'aggiudicazione;
- di comunicare, ai sensi dell'art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento di aggiudicazione all'aggiudicatario, agli operatori economici ammessi alla procedura di gara e agli operatori esclusi dando atto che da detta comunicazione decorre termine dilatorio di cui all'art. 32 c. 9 del Codice;

IL RUP
ing. Luigi Lamberto

IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. puccio salvo
firmato digitalmente

